


Prot. n. 2007/48 R /Giochi/UD



5 ECONOMIA E FINANZE Fog. 84

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzate, proposta dall'UNIRE;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche

agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in attuazione del citato articolo 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto una nuova scommessa ippica a totalizzatore articolata in più formule di scommessa e che ha previsto che la scommessa "Tris", a partire dalla scadenza naturale della relativa convenzione di concessione, fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato comma 498;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sulla disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, così come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 agosto 2007 sulla gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la estensione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, concernente l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;

VISTE le convenzioni di concessione per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione pubblicata con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

VISTE le procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in esito alle quali sono state stipulate le convenzioni di concessione dei giochi pubblici, aventi ad oggetto, tra gli altri, con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, denominate ippica nazionale, nonché i concorsi pronostici e le scommesse a totalizzatore su base sportiva;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 giugno 2007 con il quale è stata autorizzata la raccolta, fino al 30 settembre 2007, dalle scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 211, da parte dei concessionari in scadenza al 30 giugno 2007;

CONSIDERATO che i concessionari individuati a seguito delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, hanno perfezionato nel corso dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2007 la stipula delle relative convenzioni di concessione e che l'attivazione delle rispettive reti di vendita è in corso di attuazione, in funzione della velocità di assestamento, da parte di

ciascun concessionario, delle numerose attività propedeutiche all'avviamento dei punti di vendita acquisiti e che comunque è previsto il periodo di 18 mesi per la relativa completa attivazione;

CONSIDERATA la perdurante ridotta consistenza numerica dei punti di vendita operativi dei suddetti concessionari, dovuta alle riscontrate criticità di localizzazione sul territorio, di acquisizione dei servizi di connettività alla rete e di rilascio delle prescritte licenze di pubblica sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di assicurare, comunque, nell'immediato, una maggiore capillarità distributiva della rete di vendita dei giochi pubblici, in modo da garantire primariamente adeguati livelli di servizio a favore del consumatore evitando, altresì, ricadute negative in termini di entrate per lo Stato;

PRESO ATTO delle risultanze degli incontri di carattere tecnico - organizzativo tenuti dal Direttore per i giochi di AAMS con gli operatori del settore;

RITEENUTO, pertanto, necessario dare continuità ai giochi in parola, nell'attesa che i concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attivino una quota significativa delle rispettive reti di vendita, prevedendo un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2007, di continuazione dell'attività dei punti vendita operativi al 30 giugno 2007, mediante i tre operatori cui erano collegati a tale data;

RITEENUTO che, al fine di contemperare in modo armonico ed equilibrato tutti gli interessi, individuali e collettivi, su cui incide il presente provvedimento, evitando pregiudizi economici a carico degli operatori, occorre procedere ad un congruo diffinimento della durata delle concessioni di cui alle procedure selettive esplicitate in base al citato articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

DISTONE Articolo 1

1. Continua ad essere esercitata provvisoriamente e fino al 31 dicembre 2007, la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse sportive a totalizzatore e della nuova scommessa tipica a totalizzatore di cui al citato articolo 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei punti di vendita, delle agenzie di scommessa e degli ippodromi collegati al 30 giugno 2007 ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, di cui alla graduatoria di selezione pubblicata con comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n.136 del 14 giugno 2003;
2. I concessionari di cui al comma 1, possono distribuire provvisoriamente i giochi previsti nel medesimo comma attraverso i punti di raccolta ed essi collegati alla data del 30 giugno 2007, a condizione che tali punti non siano esercitati come dritti, da uno dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. In tal caso detti punti di vendita saranno abilitati

18/09/2007 09:57

AAMS C.P.S. → 00605306844

NUM404
94/04

005

17/09/2007 13:46

0060572764

AAMS DIREZ. GIOCHI

alla raccolta del gioco esclusivamente come punti di raccolta dei concessionari di cui al citato articolo 38;

3. Il termine di durata delle concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è differito al 30 giugno 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 107 SET. 2007

Giuseppe TANC

107
107